

Codice DB1809

D.D. 17 novembre 2014, n. 554

**L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2011. Proroga del termine di fine lavori e presa d'atto variante a favore del Comune di Crissolo.**

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 943 del 07.12.2011 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con D.D. n. 382 del 04.07.2012, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Crissolo un contributo in conto capitale di € 400.000,00, per il progetto denominato "*Revisione quindicennale seggiovia Monviso*" inerente lo sci da discesa;

visto che con nota prot. n. 125 del 18.01.2013 il Comune di Crissolo richiedeva una prima proroga del termine di inizio lavori di mesi 7 a causa delle copiose nevicate, vista ancora la nota prot. n. 1540 del 23.07.2013 in cui si richiedeva un'ulteriore proroga al 31.07.2013 a causa delle complesse procedure di approvazione del progetto dal punto di vista paesaggistico;

visto inoltre che con nota del 22.10.2014 prot. n. 2842 il Comune di Crissolo ha richiesto una proroga del termine di fine lavori al 03.07.2015, per un allungamento dei tempi progettuali/esecutivi dell'opera;

appurato che al paragrafo 3.9.2. della Parte terza del Programma Triennale 2009-2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, di una proroga di fine lavori;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Crissolo, per la richiesta della citata proroga, non sono dipendenti dalla volontà del beneficiario, e pertanto rientranti nelle previsioni della Parte terza del Programma Triennale 2009-2011;

richiamato quanto stabilito al paragrafo 3.10 del Programma Triennale 2009-2010 *“Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica”* in merito alle varianti di qualsiasi genere;

visto che con la medesima nota del 22.10.2014 prot. n. 2842, il Comune di Crissolo ha richiesto anche l’approvazione di una variante ex post al progetto esecutivo, poiché durante l’approfondimento progettuale sono scaturite alcune difficoltà operative legate all’impianto seggioviario che si concentravano nell’area della stazione di monte e più precisamente nella cabina di azionamento e controllo dell’impianto e strutture contigue;

dato atto che, il Comune di Crissolo con la medesima nota richiedeva anche l’autorizzazione all’utilizzo dell’economia derivante dalle risorse non utilizzate per il progetto ammesso a contributo, per coprire l’importo in aumento relativo a tale variante;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto unitario così come modificato, prevede un costo di realizzazione di €450.000,00 inferiore alla somma di € 520.000,00 ammessa a contributo con D.D. n. 382 del 04.07.2012;

ritenuto tuttavia di confermare il contributo concesso di € 400.000,00 pari al limite massimo di contribuzione previsto ai sensi del Piano Triennale 2009-2011, L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i.;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. Piano Triennale 2009 – 2011;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Crissolo in quanto rientrante nelle previsioni di cui al Paragrafo 3.9.2 della parte terza del Programma Triennale 2009-2011 e di conseguenza prorogare il termine di fine lavori del progetto finanziato al 03.07.2015;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i. (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e*

responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 17 – 258 del 28.08.2014 avente ad oggetto " Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ";

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.";

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Crissolo titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: "Revisione quindicennale seggiovia Monviso" inerente lo sci da discesa – ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i – Programma Triennale 2009 – 2011 – Istanza 2.09/19;

di autorizzare l'utilizzo dell'economia derivante dalle risorse non utilizzate per il progetto ammesso a contributo, per apportare migliorie all'intervento denominato "Revisione quindicennale seggiovia Monviso";

di confermare a favore del Comune di Crissolo il contributo complessivo di € 400.000,00 concesso con D.D. n. 382 del 04.07.2012;

di concedere al Comune di Crissolo per l'esecuzione del medesimo progetto un'ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori fino al 03.07.2015.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.06.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino